

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 maggio 2022

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di maggio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig. Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **572** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL TRAMITE DEI CONFIDI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2011, N. 21. REVOCA DELLA DGR 1579/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei fidi – Confidi della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75) e, in particolare, l'articolo 6 il quale prevede che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge suddetta e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi medesimi;

visto, inoltre, l'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali) che ha apportato modificazioni alla l.r. 21/2011 in particolare per quanto concerne la modalità di determinazione dei contributi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1579 in data 3 agosto 2012 con la quale sono state approvate le disposizioni applicative della l.r. 21/2011;

considerato che si rende necessario sostituire le disposizioni applicative approvate con la deliberazione della Giunta regionale summenzionata al fine di adeguarle alle modificazioni apportate con l'articolo 29 della legge regionale 35/2021;

considerato, inoltre, che le disposizioni contenute nell'allegato alla presente deliberazione sono state preliminarmente condivise con i Consorzi di garanzia fidi presenti sul territorio regionale (Alpifidi s.c. e Confidi Centro Nord);

considerato, infine, come previsto al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 35/2021, di applicare le suddette disposizioni ai contributi concessi a decorrere dal 1° gennaio 2022;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura credito e previdenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le disposizioni applicative per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 21/2011, contenute nell'allegato alla presente

deliberazione che fa parte integrante della stessa, in sostituzione di quelle approvate con la precedente deliberazione della Giunta regionale 1579/2012;

2. di revocare la DGR 1579/2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. ____ IN
DATA ____

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL
TRAMITE DEI CONFIDI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1°
AGOSTO 2011, N. 21**

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

I contributi di cui alla legge regionale 21/2011 sono diretti all’abbattimento degli interessi, connessi a finanziamenti accesi con gli intermediari finanziari convenzionati con i Confidi e ai finanziamenti concessi direttamente dai Confidi stessi, relativamente alle operazioni di investimento di cui all’art. 4 della legge medesima. Essi consistono in una sovvenzione diretta in denaro calcolata ex post e sono concessi in regime “de minimis” ai sensi della normativa comunitaria vigente.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge regionale 21/2011 le imprese, le reti soggetto e i soggetti esercenti le libere professioni operanti nel territorio regionale che aderiscono, in qualità di socio, ai Confidi in possesso dei seguenti requisiti:

IMPRESE E RETI SOGGETTO

- essere iscritte nel registro delle imprese presso le CCIAA;
- avere almeno un’unità locale operativa attiva in Valle d’Aosta;
- avere un codice di attività ammissibile, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (“Regolamento de minimis”) - Codice ATECO 2007 indicato nella visura camerale;
- operare in Valle d’Aosta con proprie unità locali, indicate nella visura camerale;
- avere la disponibilità dell’unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato. Nell’ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente l’agevolazione deve produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori.

LIBERI PROFESSIONISTI

- operare stabilmente in Valle d’Aosta con sede dichiarata ai fini fiscali nel territorio regionale.

Non è ammissibile la concessione dei contributi di cui alla l.r. 21/2011 ai soggetti:

- che abbiano ricevuto aiuti in Regime “de minimis” oltre le soglie previste dal Regolamento CE n. 1407/2013;

- che risultino cessati, cancellati o che siano oggetto di procedura concorsuale alla data di presentazione della domanda di contributo;
- che risultino in liquidazione alla data del 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello della concessione del contributo.

ARTICOLO 3 – OPERAZIONI FINANZIABILI

Sono finanziabili mediante i contributi di cui all'articolo 3 della l.r. 21/2011 le seguenti operazioni:

- a) di investimento, intendendosi per tali le spese sostenute dai soggetti beneficiari per:
 - 1) l'acquisto di beni immobili, compreso il terreno, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stessi, ivi compresi gli oneri accessori;
 - 2) l'acquisto di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti, da destinare alle attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi gli oneri accessori;
 - 3) l'acquisto e l'impianto di aziende, anche mediante l'acquisto di quote societarie, compreso l'avviamento, la promozione e la distribuzione di prodotti aziendali, l'acquisto di "pacchetto clientela", nonché l'attività di ricerca e l'acquisto di brevetti;
- b) finalizzate al consolidamento del debito a breve termine attraverso convenzioni con le banche.
Tali convenzioni devono prevedere:
 - 1) che i finanziamenti concessi a ciascun soggetto beneficiario non superino l'importo di 300.000 euro;
 - 2) che la durata dell'ammortamento dei finanziamenti sia compresa tra i 19 e i 180 mesi;
 - 3) che il tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine risulti inferiore di almeno un punto percentuale rispetto a quello dei finanziamenti a breve termine oggetto di consolidamento;
- c) finalizzate al reperimento delle risorse necessarie a consentire il conferimento a fondi pensione a base territoriale regionale del trattamento di fine rapporto maturando;
- d) di anticipazione su cessioni di credito commerciali (factoring);
- e) di investimento realizzate attraverso lo strumento della locazione finanziaria.

Le operazioni di cui al punto b) sono ammissibili negli stessi termini e condizioni anche nel caso in cui i finanziamenti siano concessi direttamente dai Confidi.

ARTICOLO 4 – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

I contributi di cui alla l.r. 21/2011 sono diretti all'abbattimento degli interessi praticati dagli intermediari finanziari per il finanziamento di una delle operazioni di cui all'articolo precedente e consistono in una sovvenzione diretta in denaro calcolata ex post.

L'entità del contributo è determinata dai singoli Confidi nella misura massima del 75 per cento della quota di interessi sostenuta dal soggetto beneficiario, nell'anno solare antecedente a quello della concessione del contributo, e, in ogni caso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

Il totale degli interessi sostenuti dai richiedenti nell'anno solare antecedente a quello della concessione del contributo dovrà essere documentato attraverso certificazioni degli interessi presentata dai soggetti beneficiari ai Confidi oppure mediante documentazione fornita direttamente dall'intermediario finanziario erogante agli stessi.

Il contributo non è erogato nel caso in cui l'ammontare spettante sia inferiore a 15 euro.

La Regione, sulla base delle domande pervenute presso i Confidi e del prospetto da questi ultimi inviato alla Struttura regionale competente, provvede a concedere il contributo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

Il contributo è concesso ai soggetti beneficiari per il tramite dei Confidi come previsto al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 21/2011.

Sono ammesse a contributo le spese per investimento effettuate nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di garanzia o di finanziamento ai Confidi o ancora da effettuarsi al momento della presentazione della medesima domanda.

Tali spese devono essere documentate mediante presentazione di fatture. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA, di altre imposte e tasse.

Qualora le risorse disponibili sul bilancio regionale non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, l'importo del contributo concedibile ad ogni singola impresa è ridotto proporzionalmente in base alle somme effettivamente disponibili rispetto al valore complessivo delle domande ricevute.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate annualmente dalle imprese e dai liberi professionisti ai Confidi.

Ciascun Confidi definirà con proprie disposizioni il termine per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti.

I Confidi si impegnano a predisporre e a mettere a disposizione specifica modulistica per la presentazione delle domande e a garantire la massima diffusione alla misura. Informazioni e chiarimenti sui contenuti delle presenti disposizioni e sulle modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti direttamente ai Confidi presso i quali è richiesto il contributo.

Nella domanda, il richiedente o suo delegato è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

- a) il codice fiscale e i recapiti del richiedente, persona fisica o soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale, la partita IVA e il codice ATECO del richiedente, il codice fiscale del rappresentante legale nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica;
- b) per le imprese, di essere iscritte al Registro delle Imprese presso le CCIAA, di avere almeno un'unità locale operativa in Valle d'Aosta, avere un codice di attività ammissibile, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 "Regolamento de minimis" Codice ATECO 2007 indicato nella visura camerale;
- c) per i liberi professionisti, di operare stabilmente in Valle d'Aosta con sede dichiarata ai fini fiscali nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda;
- d) la dimensione dell'impresa;
- e) che il richiedente non risulti cessato, cancellato o che non sia oggetto di procedura concorsuale alla data di presentazione della domanda di contributo;
- f) che il richiedente non risulti in liquidazione alla data del 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello della concessione del contributo;
- g) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- h) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
- i) la dichiarazione circa eventuali aiuti ricevuti da imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 9 delle presenti disposizioni applicative;
- j) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati – anche in via non esclusiva – per l'accreditamento dell'agevolazione concessa, sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
- k) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari al contributo indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
- l) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta, ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, oltre alla revoca del contributo erogato, anche il divieto di accesso a contributi, agevolazioni e finanziamenti per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca, salvo che si tratti di interventi economici in favore dei minori e di situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
- m) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- n) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare i Consorzi di garanzia fidi e l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza; che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno del beneficiario a fornire, a richiesta del Consorzio di garanzia fidi, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del delegante. La delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.

ARTICOLO 6 – ISTRUTTORIA

I Confidi verificano:

- l'ammissibilità della domanda e la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi sulla base delle autodichiarazioni rese dai richiedenti.
- che il richiedente sia in regola con il pagamento delle "obbligazioni" derivanti dal rapporto sociale con il Confidi alla data di presentazione della domanda.

I Confidi sono autorizzati a richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Entro il 15 settembre di ogni anno i Confidi trasmettono alla Struttura regionale competente l'elenco delle richieste di contributo concernenti l'anno solare precedente pervenute e la quantificazione, per ciascuna, del relativo ammontare sulla base della documentazione fornita dall'intermediario finanziario erogante. Non verranno accettate richieste di contributo pervenute successivamente a tale data.

I Confidi, entro la medesima scadenza, trasmettono alla struttura regionale competente il file informatico utile all'inserimento dell'aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste i Confidi provvedono alla rideterminazione degli importi dei contributi per ciascuna impresa sulla base della percentuale di riduzione comunicata dalla Struttura regionale competente e provvedono a rinviare il file informatico aggiornato.

La Struttura regionale competente, sulla base dell'elenco inviato dai Confidi, procede alle verifiche propedeutiche alla concessione dei contributi tramite l'inserimento dei medesimi nel RNA, acquisendo per ogni aiuto il relativo codice di concessione RNA-COR, e alla predisposizione, entro 90 giorni dal ricevimento dell'elenco, del provvedimento dirigenziale di approvazione della concessione, di impegno e di erogazione dei contributi, che verranno liquidati ai Confidi e da questi successivamente retrocessi alle singole imprese beneficiarie.

I Confidi provvedono a retrocedere alle imprese i contributi di cui sopra entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle somme erogate dalla Regione.

I Confidi sono tenuti a comunicare alla Regione eventuali somme non retrocesse alle imprese e restituirle alla stessa entro 60 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.

ARTICOLO 7 – CUMULO

Gli interventi sono cumulabili con altri aiuti concessi per le medesime spese ammissibili, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Qualora gli interventi beneficino di altre agevolazioni, ad esempio quelle concesse ai sensi delle ll. rr. 19/2001 e 6/2003, l'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento medesimo, come previsto dalle due leggi regionali sopra citate.

Pertanto, nell'ipotizzare che un investimento abbia beneficiato di una qualsiasi agevolazione pubblica (prevista per esempio dalla l.r. 19/2001), si deve concludere che il finanziamento bancario garantito dai Confidi che benefici dei contributi in conto interessi ex post previsti dalla l.r. 21/2011, quale ulteriore fonte di copertura della spesa necessaria per sostenere quello stesso investimento, non possa essere considerato "apporto finanziario del soggetto beneficiario", bensì apporto finanziario agevolato con risorse pubbliche, ovvero apporto finanziario ottenuto non a condizioni di mercato.

Il principio generale sopra rappresentato, può trovare la seguente esemplificazione:

1) ipotesi:

- Investimento = 100;
- Contributo in c/capitale l.r. 19/2001 = 30;
- Importo massimo finanziamento Confidi assistito da contributo inc/interessi ex l.r. 21/2011 = 45 (75 - 30);
- Importo finanziamento Confidi non assistito da contributo in c/interessi ex l.r. 21/2011, oppure finanziamento bancario, oppure capitale proprio dell'impresa = 25 (apporto finanziario del soggetto beneficiario);

2) ipotesi:

- Investimento = 100;
- Mutuo a tasso agevolato l.r. 19/2001 = 75;
- Importo massimo finanziamento Confidi assistito da contributo in c/interessi ex l.r. 21/2011 = 0;

– Importo finanziamento Confidi non assistito da contributo in c/interessi ex l.r. 21/2011, oppure finanziamento bancario, oppure capitale proprio dell'impresa = 25 (apporto finanziario del soggetto beneficiario).

ARTICOLO 8 – CONTROLLI

I Confidi verificano l'ammissibilità della domanda e la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi sulla base delle autodichiarazioni rese dai richiedenti.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 21/2011, la Struttura regionale competente provvede a verificare, anche a campione, la destinazione dei contributi.

Dopo il ricevimento dell'elenco di cui all'articolo 4, la Struttura regionale competente comunica ai Confidi i nominativi delle imprese soggette a verifica. Il controllo a sorteggio è effettuato su un numero di pratiche non inferiore a trenta per ciascun Confidi.

Per ogni singola impresa è esaminata la seguente documentazione:

- copia della domanda di contributo presentata dall'impresa;
- copia dei giustificativi comprovanti l'investimento a fronte dei contributi richiesti quali fatture debitamente quietanzate, atti notarili, contratti ed ogni altro documento che si ritenga necessario ai fini del suddetto controllo;
- copia della documentazione comprovante il totale degli interessi sostenuti dall'impresa nell'anno antecedente a quello di concessione del contributo.

I Consorzi sono tenuti a trasmettere nel più breve tempo possibile la documentazione di cui sopra.

Nel caso in cui l'impresa soggetta a verifica abbia ricevuto, per lo stesso investimento, agevolazioni da parte di altre strutture dell'Amministrazione regionale, il Confidi è tenuto a comunicarlo alla struttura competente, la quale provvede a reperire la relativa documentazione direttamente presso le altre strutture interessate.

Nel caso in cui l'impresa sia già stata estratta per il controllo negli anni precedenti per il medesimo investimento il Confidi è tenuto ad inviare la sola documentazione mancante (copia della domanda di contributo, documentazione interessi pagati).

Dopo l'esame della documentazione richiesta la Struttura competente provvede a predisporre il provvedimento dirigenziale per la concessione e l'erogazione dei contributi. Non è riconosciuto il contributo alle imprese per le quali la documentazione presentata non risulti idonea e completa.

ARTICOLO 9 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è revocato:

- a) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;

- b) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'articolo 5 del presente allegato;
- c) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo, l'importo da revocare, qualora il contributo non sia stato ancora erogato, è limitato al contributo concesso.
- d) nel caso in cui il Confidi sia impossibilitato a erogare il contributo all'impresa (cancellazione, cessazione attività, attivazione di procedure concorsuali) l'importo da revocare, è limitato al contributo concesso. La restituzione alla Regione deve avvenire da parte del Confidi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato al beneficiario, l'importo da revocare è pari al contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data dell'erogazione dell'agevolazione e la data della comunicazione di richiesta di revoca da parte del Confidi. Il beneficiario dovrà restituire al Confidi l'importo dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento amministrativo di revoca trasmesso dal Confidi, il quale provvederà tempestivamente a restituirlo alla Regione.

Il tasso di interesse da applicare in tutti i predetti casi di recupero di aiuti a seguito di revoca, o di rinuncia da parte del beneficiario dell'agevolazione, è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008, da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n° 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n° 271 del 30 gennaio 2008.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

Qualora, a seguito dell'attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 9, incorre:

- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca, ad eccezione degli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
- b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni; in caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322ter del codice penale (confisca);
- c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; in particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato inferiore a euro 4.000, la sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822 con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 11 – DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'intensità massima dell'aiuto, non può eccedere l'importo complessivo di 200.000,00 euro o di 100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi nell'arco di tre esercizi finanziari utilizzati dall'impresa stessa, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407, del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"). Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei suddetti massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure d'aiuto può beneficiare del suddetto regolamento. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si tiene conto degli aiuti concessi all'impresa richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, le imprese richiedenti devono segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata.

La Struttura regionale competente provvede, ai fini della legittima concessione dell'agevolazione a effettuare le dovute registrazioni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto soggetto concedente e ufficio gestore dell'agevolazione.

ARTICOLO 12 – FONTI DI FINANZIAMENTO

I contributi sono concessi mediante utilizzo delle risorse regionali stanziare annualmente sul bilancio regionale.

I Confidi svolgono le funzioni di mandatario all'incasso e al pagamento per conto della Regione che è titolare esclusiva dei fondi. I Confidi accertano la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione e agiscono con mandato senza rappresentanza e senza oneri a carico della Regione. In particolare, sono tenuti a operare la ritenuta d'acconto del 4% sull'ammontare dei contributi da riconoscere alle imprese in qualità di sostituto d'imposta.

I Confidi sono tenuti a tenere una contabilità appositamente dedicata alle attività di gestione dei contributi di cui alla legge regionale n. 21/2011 ed inoltre nel bilancio deve trovare collocazione apposita nota con la quale si segnala l'ammontare complessivo dei contributi di cui alla medesima legge retrocessi ai consorziati.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI – BASE GIURIDICA

La base giuridica del trattamento dei dati personali – ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento UE 2016/679 – è individuata nella l.r. 21/2011, che ha previsto un contributo in conto interessi a favore delle imprese e degli esercenti le libere professioni connessi a finanziamenti accesi con gli intermediari finanziari convenzionati con i Confidi e ai finanziamenti concessi direttamente dai Confidi stessi, relativamente alle operazioni di

investimento di cui all'art. 4 della legge medesima. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 21/2011 prevede che l'entità del contributo sia determinata dai singoli Consorzi di garanzia fidi (Confidi) e che i contributi siano retrocessi al soggetto beneficiario per il tramite dei Confidi. L'articolo 6 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione del contributo.